

CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA IL COMUNE DI FIRENZE- SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E L'ASSOCIAZIONE/ONLUS.....CON SEDE OPERATIVA NEL COMUNE DI FIRENZE NEL CAMPO DELL'ATTIVITÀ' DI PROTEZIONE CIVILE

L'anno 2019, il giornodel mese di nella sede del Servizio protezione civile del Comune di Firenze, in via dell'Olmattello n. 25

TRA

il Dirigente del Servizio protezione civile del Comune di Firenze, domiciliata per la carica presso la sede del Servizio di protezione Civile, in via dell'Olmattello n. 25

E

L' Associazione/Onlus Venerabile, con sede nel Comune di Firenze, in via n..... rappresentata dal (carica)..... (nome e cognome).....domiciliato per la carica presso la sede dell' Associazione/Onlus in Firenze via

PREMESSO

Che le norme fondamentali in materia di protezione civile sono:

- Il d.lgs.n.1 del 2 gennaio 2018 “Codice della protezione civile” che ha sistematizzato tutta la normativa concernente la protezione civile;
- Il d.lgs. 3 luglio 2017 “Codice del Terzo Settore”;
- La Legge Regionale 29 dicembre 2003, n. 67 "Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività" con particolare riferimentoO alla Sezione II, artt. 12-13-14, che detta puntuale disciplina in materia di volontariato di protezione civile;
- La Deliberazione della Giunta Regionale.n.532 del 21.05.2018 con cui “...nelle more dell’adozione delle direttive di attuazione del decreto legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1 recante (Codice della protezione civile),da parte del Dipartimento di Protezione civile e del conseguente adeguamento della normativa regionale in materia di protezione civile”, ha confermato che “...restano invariate le competenze attribuite dalla disciplina regionale ai soggetti del Sistema regionale della Protezione Civile e continua ad applicarsi la disciplina regionale attualmente in vigore, di cui alla legge regionale 29 dicembre 2003, n.67(Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività) ed ai relativi regolamenti di attuazione.;
- Il d.p.g.r. 69/R/2004 della Regione Toscana recante "Regolamento di attuazione, di cui all' articolo 15,

comma 3;

- La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012, concernente "Indirizzi operativi per assicurare l'unitari a partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile";
- Il D.P.G.R. 30 ottobre 2013, n. 62/R "Regolamento sulle organizzazioni di volontariato che svolgono attività di protezione civile, in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività)";

Considerato che:

- l'Associazione ha manifestato la propria disponibilità a collaborare in modo integrato, nelle forme consentite dalla normativa vigente, allo svolgimento delle attività di protezione civile così come definite dall'art. 2 del d.lgs. n.1/2018;
- laè iscritta nell'elenco territoriale di protezione civile, al nr. 362/01, istituito con L.R.T. n.67/2003 e disciplinato dal D.P.G.R. 30 ottobre 2013, n. 62/R ora, ai sensi dell'art.4 del d.lgs.n.117/2017, iscritta nel registro unico nazionale del Terzo settore;
- il Comune di Firenze favorisce la presenza della sul proprio territorio riconoscendo la capacità in attività di prevenzione, soccorso, informazione, formazione ed esercitazione degli aderenti e, più in generale, l'impegno nella diffusione culturale delle materie legate alla protezione civile, così come espressamente indicato nel censimento regionale (GEVOT);

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 (Oggetto)

La presente convenzione disciplina i rapporti tra Comune di Firenze - Servizio protezione civile e l'Associazione, nello svolgimento esclusivo delle attività di Protezione Civile, come definite dall'art.2 del d.lgs.n.1/2018 e dalla Legge Regionale 29 dicembre 2003, n. 67 e successive mm. ii..

Art. 2 (Finalità)

Il Comune di Firenze e l'Associazione cooperano per favorire, attraverso prestazioni rese da volontari, le attività di cui ai punti successivi nel rispetto della normativa vigente, in particolare il Titolo III del d.lgs. 3 luglio 2017, n.117, il D.P.G.R. 30 ottobre 2013, n. 62/R e il raggiungimento degli obiettivi e disposizioni emanate dall'Amministrazione, senza che, in alcun modo, l'attività dei volontari possa configurarsi come sostitutiva del personale comunale.

Ogni forma di collaborazione deve avvenire, inoltre, nel rispetto dei diritti e della dignità umana e deve conformarsi alle direttive del Sindaco protempore e ai contenuti del Piano Comunale di protezione civile.

Art. 3 (Aree operative, mezzi, attività)

Per le finalità di cui sopra, l'Associazione fornisce l'attività volontaria dei propri aderenti garantendo che siano adeguatamente formati, organizzati in unità operative come indicate nel GEVOT, e forniti di strumenti operativi necessari. Garantisce, inoltre, la pronta disponibilità, in modo esclusivo, dei seguenti strumenti/mezzi come da All. 3 e indicati nel GEVOT.

In caso di necessità di utilizzo di tali beni da parte dell'Associazione la stessa si impegna a darne comunicazione al Servizio protezione civile indicando il periodo di tempo durante il quale la disponibilità viene sospesa.

Ogni variazione della dotazione strumentale va inserita nel GEVOT prontamente comunicata al Servizio protezione civile. Inoltre, l'Associazione garantisce attività di formazione e specifiche professionalità come indicate nell'All. 4. Gli Allegati 3 e 4 sono soggetti ad aggiornamento ogni qualvolta l'Associazione ne abbia necessità dandone comunicazione al Servizio protezione civile.

Le modalità di svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione devono essere concordate con il competente Servizio protezione civile comunale, che si riserva di verificare e controllare la quantità e la qualità delle prestazioni.

Il Comune dispone di un adeguato servizio di reperibilità con propri dipendenti che attiva, a discrezione, l'Associazione....., aderente al presente documento, affinché a sua volta attivi apposite squadre/operatori, composte da unità operative di almeno due volontari. A tal fine si richiama integralmente il punto 4 del bando pubblico di cui alla DD n.....del concernente "Obblighi e Diritti". Dette unità operative svolgono, nei limiti del territorio comunale, un adeguato servizio di servizio di soccorso, informazione, formazione, esercitazione e, ove necessario, di intervento con mezzi propri dovendo, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012, in particolare:¹

¹ Decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012-All.1, punto 2. COMPITI SVOLTI DAI VOLONTARI

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto interministeriale 13 aprile 2011, i compiti svolti dai volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, alla Croce Rossa Italiana, al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano sono ricompresi nelle presenti categorie minime di base:

- assistenza alla popolazione, intesa come:
- attività psicosociale;
- attività socio-assistenziale;
- assistenza ai soggetti maggiormente vulnerabili (giovani, anziani, malati, disabili);
- informazione alla popolazione;
- logistica;
- soccorso e assistenza sanitaria;
- uso di attrezzature speciali;
- conduzione di mezzi speciali;
- predisposizione e somministrazione pasti;
- prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e di interfaccia;
- supporto organizzativo, anche nell'ambito di sale operative, attività amministrative e di segreteria;
- presidio del territorio;

- a) dare assistenza alla popolazione con particolare riferimento ai giovani, anziani, malati e disabili;
- b) dare informazione alla popolazione sui rischi di protezione civile;
- c) fornire supporto organizzativo nell'ambito della sala operativa per attività amministrativa e di segreteria;
- d) presidiare il territorio;
- e) contribuire al ripristino dello stato dei luoghi svolgendo attività non specialistica;
- f) fornire supporto logistico;
- g) fornire, quando richiesto, al Comune di Firenze un resoconto sul servizio svolto (es.: durata, mezzi e personale impiegato, interventi effettuati, condizioni di operatività delle apparecchiature eventualmente utilizzate ecc.), come da disposizioni regionali. In caso di accreditamento in SART, l'Associazione si impegna all'invio tempestivo della scheda "D".

Art. 4 (Disponibilità risorse)

Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale il Sindaco, nella sua qualità di autorità territoriale di protezione civile, assume il coordinamento delle attività di assistenza disponendo gli interventi di competenza, assicurando il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale.

Nelle operazioni di intervento, soccorso e in tutti i casi previsti dalla vigente normativa, il Comune impiega il personale e i mezzi ritenuti necessari. L'organizzazione di volontariato mette a disposizione le proprie risorse umane e materiali, così come censite sul GEVOT, secondo le modalità che devono essere previamente concordate con il Servizio protezione civile e, comunque, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.P.G.R. 30 ottobre 2013, n. 62/R.

Art. 5 (Utilizzo strumenti e mezzi dell'Amministrazione comunale)

Per lo svolgimento delle attività l'Associazione è autorizzata, previo accordo con il Servizio protezione civile, ad utilizzare gli apparati radio del Servizio protezione civile installate nella Sala Operativa Comunale ovvero assegnate in comodato d'uso. Dette apparecchiature potranno essere utilizzate dall'Organizzazione medesima, oltre che nelle situazioni di prevenzione dei fattori di rischio e di soccorso,

-
- attività di ripristino dello stato dei luoghi di tipo non specialistico;
 - attività formative;
 - attività in materia di radio e telecomunicazioni;
 - attività subacquee;
 - attività cinofile.

Negli scenari di rischio assimilati a quelli di protezione civile nei quali i volontari possono essere chiamati unicamente a supporto di altri soggetti competenti individuati dalla legge, i compiti di cui può essere chiesto lo svolgimento sono individuati dal soggetto che richiede il supporto e nei limiti dei compiti sopra indicati.

anche, se del caso, per lo svolgimento delle esercitazioni effettuate d'intesa con il Servizio protezione civile.

Nel caso di consegna da parte del Servizio protezione civile di un apparato radio, l'Associazione..... dovrà rispettare le procedure di cui all'All.1.

Previo accordo l'Organizzazione, potrà altresì impiegare i veicoli e la strumentazione in dotazione al Servizio protezione civile: la procedura di impiego è delegata al personale del Servizio. Il Comune si manleva da ogni forma di responsabilità civile per danni cagionati a terzi dai membri dell'Associazione

Art. 6

(Accoglienza temporanea)

L'accoglienza temporanea della popolazione consiste nel fornire supporto temporaneo e limitatamente all'orario serale/notturno (di norma dalle ore 20 alle ore 10 della mattina successiva) alla popolazione in conseguenza di ordine di evacuazione ai condomini disposto, dal Sindaco o dai Vigili del Fuoco, per interventi con carattere di urgenza.

L'Associazione mette a disposizione (specificare mq e nr. posti letti massimo), n. ... brande (specificare se con o senza corredo).

L'attivazione verrà effettuata come da procedura approvata e comunicata all'Associazione.....

Art. 7

(Nomina del Responsabile)

L'Associazione nomina un responsabile per la messa a disposizione dei volontari, l'uso e la manutenzione delle attrezzature utilizzate, il cui nominativo viene comunicato per iscritto al Servizio protezione civile. In caso di assenza di detta comunicazione si intende responsabile il rappresentante legale (Presidente) della stessa. Il responsabile designato può accedere alle apparecchiature/beni su semplice richiesta presentata al Servizio protezione civile che redige nota di consegna su fac-simile appositamente predisposto e, sulla medesima, annota la data di restituzione. In caso di danneggiamento sarà cura dell'Associazione darne comunicazione tempestiva e provvedere alla riparazione o al reintegro in forma specifica prima della restituzione.

Art. 8

(Relazione e documentazione)

L'Associazione si impegna a garantire la continuità degli interventi regolamentati dalla presente convenzione e presentare, entro 31 gennaio di ogni anno per l'anno precedente, quanto richiesto dal Servizio protezione civile al fine di consentire la definizione del contributo da corrispondere; si

impegna, inoltre, a mantenere aggiornato, in tutte le sue parti, il GEVOT.

L'Amministrazione si riserva, tramite i propri uffici e servizi e attingendo dalle informazioni presenti sul SART e sul GEVOT, di verificare l'andamento quantitativo e qualitativo dei citati interventi. All'uopo può essere indetto, su richiesta di una delle parti, incontro semestrale presso il Servizio protezione civile per verificare il buon andamento della presente convenzione.

Per ciascun tipo di intervento disciplinato dalla presente convenzione, l'Associazione
assicura la partecipazione di almeno n. volontari in contemporanea.

L'Associazione....., indica quale responsabile operativo dei propri volontari di protezione civile il Sig. come risultante dal GEVOT. I volontari nell'espletamento degli interventi in attività di protezione civile, saranno muniti di tesserino personale di riconoscimento rilasciato dall'Amministrazione Comunale, previa acquisizione copia fotostatica di documento di riconoscimento del volontario, gestito dal responsabile operativo secondo le direttive impartite dal Servizio protezione civile (cfr.All.2), come da seguente modello:

SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE	
 COMUNE DI FIRENZE	 PROTEZIONE CIVILE TOSCANA COMUNE DI FIRENZE
VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE	
FOTO	Nome Cognome Nato a Firenze Il 01/01/1980
	IL DIRIGENTE <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div>
Rilasciata il 01/09/2015	

Eventuali precedenti tesserini di riconoscimento in possesso dell'Associazione e non utilizzati devono essere restituiti al Servizio protezione civile.

Ogni volontario che partecipa alle attività coordinate dal Servizio protezione civile ha l'obbligo di indossare, in modo visibile, il tesserino di riconoscimento per l'espletamento delle stesse.

I volontari per cui è stato rilasciato il tesserino di riconoscimento devono partecipare ad almeno un evento, nell'anno solare, su richiesta del Servizio protezione civile. In caso di mancata partecipazione l'Associazione..... è tenuta a restituire il tesserino e il volontario non potrà essere ammesso alle attività.

È ammessa, a favore del volontario, per una sola volta durante la validità della convenzione e su richiesta motivata del responsabile:

- a) la riammissione alle attività;
- b) la sospensione temporanea per impossibilità a partecipare alle attività dovuta a causa di forza maggiore.

In entrambi i casi di cui alle precedenti lettere a) e b) la riammissione e/o l'accoglimento dell'istanza sarà disposta con nota protocollata dal Dirigente del Servizio protezione civile.

Il tesserino di riconoscimento è inoltre rilasciato - in via temporanea, dietro formale richiesta del Responsabile di cui all'art. 8 - ai volontari in possesso di particolari e certificate abilità che potranno essere impiegati in specifiche attività. Ogni variazione deve essere comunicata al fine di consentire l'aggiornamento dell'elenco dei volontari messi a disposizione dall'Associazione.

I tesserini di riconoscimento devono essere custoditi come da procedura di cui all'All.2.

Art. 9
(Comodato d'uso di strumenti)

Il Comune, al fine di permettere l'attività che l'Associazione si impegna a svolgere a titolo di volontariato con la presente convenzione nell'ambito della protezione civile, può mettere a disposizione strumenti che verranno consegnati con sottoscrizione di apposito verbale e per ciascuno dei quali è allegata scheda tecnica previo, ove necessario, corso di formazione. Gli strumenti devono essere custoditi e mantenuti in efficienza per il pronto utilizzo.

Sono a carico dell'Associazione le spese per la manutenzione ordinaria, mentre le spese per la manutenzione straordinaria sono a carico del Comune ad esclusione di quelle dovute ad uso improprio dello strumento o da utilizzo da parte di volontari che non hanno ricevuto la necessaria formazione.

Il Comune declina ogni responsabilità per eventuali incidenti e/o danni a persone e/o cose derivanti dall'uso degli strumenti di cui al presente articolo.

Art.10
(Aree di attesa, aree e centri di assistenza)

L'Associazionesi impegna a fornire supporto e collaborazione nella gestione e controllo delle aree di attesa ed aree e centri di assistenza individuate secondo il principio di vicinanza territoriale:

- aree di assistenza:.....
- area di attesa:.....
- centro di assistenza:.....

Il Servizio protezione civile si impegna a formare i volontari che l'Associazione destina a tale compito. Tali volontari prestano la loro opera sempre sotto il coordinamento e le direttive del Servizio protezione civile.

Ogni variazione relativa alle aree /centri individuate nel presente articolo deve essere concordata, sottoscritta dalle parti e formalizzata con nota protocollata.

Art. 11
(Assicurazione)

Al fine della validità della presente convenzione l'Associazione.....deve provvedere all'assicurazione dei propri aderenti che prestano attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie connessi all'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art.18 del d.lgs. 03/07/2017 n.117.

Art. 12
(Contributo)

Sulla base dello stanziamento di bilancio verrà assegnato, per l'anno in corso, un contributo nella misura minima di 3.000,00 € e massima di 20.000,00 €, così parametrato:

1. Messa in disponibilità mezzi e attrezzature in relazione alla quantità, qualità e tipologia	10%	In relazione a quanto accolto in sede di proposta come da schema predisposto e valutato sulla reale disponibilità		
2. Spese generali di funzionamento della sede associativa, servizi, utenze, segreteria, locazione, assicurazione volontari e mezzi, ecc. debitamente documentate	30%			
3. Numero di interventi realizzati in situazioni di emergenza, per evento a rilevante impatto locale e a supporto del Servizio protezione civile	30 %			
4. Numero corsi di formazione erogati a favore degli appartenenti al Raggruppamento operativo comunale e dei dipendenti del Servizio protezione civile del Comune di Firenze	20%	Punteggio così commisurato:		
		disponibilità	1 squadra	2 squadre
		Partenza 30'	60%	100%
		Partenza 60'	20%	40%
Non garantita	0%	0%		
5. Capacità di pronta partenza da commisurarsi in relazione ai tempi di partenza delle squadre disponibili e a partire a supporto della Colonna Mobile Enti Locali	10%			

La misura del contributo può variare sia nella misura minima, sia nella misura massima per gli anni successivi a quello in corso e verrà resa nota dopo l'approvazione del bilancio, con comunicazione da parte del Servizio protezione civile.

Dal contributo sono esclusi i benefici di cui agli artt.39 e 40 del d.lgs. n.1/2018.

Art. 13
(Norma di rinvio)

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme disciplinanti la materia del volontariato di protezione civile statali, regionali, ai provvedimenti adottati dal Dipartimento di protezione civile e ai regolamenti comunali.

Art. 14
(Validità della convenzione)

La presente convenzione ha validità cinque anni a decorrere dalla data di sottoscrizione, con possibilità di disdetta al termine del primo anno, con preavviso di 6 mesi. È in ogni caso soggetta a rinnovo al termine del mandato amministrativo del Sindaco.

Art.15
(Diritto di recesso)

Il Comune ha facoltà di recedere dalla presente convenzione ove si verificassero situazioni tali da vanificare la realizzazione delle attività descritte ai precedenti punti.

Per quanto non espressamente previsto, si applicano le norme del codice civile.

Letto approvato e sottoscritto

p. Il Comune di Firenze

p. L' Associazione
